



**CITTA' DI SIRACUSA**

**SETTORE AMBIENTE  
SERVIZIO ECOLOGIA E SANITA'**



# **Titolo I**

## **Principi Generali**

### **Articolo 1**

#### **Ambito di applicazione – Oggetto – Finalità del regolamento**

##### **Profili istituzionali.**

Il Comune di Siracusa, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove il rispetto e la tutela degli animali.

Il Comune riconosce alle specie animali non umane il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed anche su proposta degli Organi di vigilanza può adottare provvedimenti per la loro tutela.

La città di Siracusa individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.

Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune si impegna a promuovere e sostenere iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste. Pertanto le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Il Comune, in base al Trattato di Lisbona sottoscritto dai Paesi dell'Unione Europea il 20/12/07, sui diritti e la tutela del benessere degli animali, riconosce gli stessi giuridicamente come esseri senzienti.

##### **Valori etici e culturali.**

*Il Comune di Siracusa:*

- riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
- opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
- incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.
- riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
- si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
- condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.
- in base alla L. 281/91 ed alla L.R. 15/2000, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, sostiene gli interventi finalizzati alla tutela della salute umana ed animale, alla salvaguardia del territorio, ed alla prevenzione del randagismo.
- in base alla L.R. 15/2000 equipara all'abbandono il mancato ritiro del cane, rinvenuto vagante e accalappiato, qualora il proprietario non provveda al ritiro dell'animale entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata, del fax o qualunque altro mezzo idoneo, che lo informa del ritrovamento. Sono poste a carico del proprietario le spese necessarie per la cattura, la custodia ed il mantenimento in vita dell'animale.

## DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

### Definizioni

1. La definizione generica di animale di cui al presente regolamento, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281 nonché ad ogni altro animale da compagnia (*per animale da compagnia si intende ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia*) e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.

### Ambito di applicazione

1. Le norme del presente regolamento, se non è diversamente disposto nei singoli articoli, riguardano tutte le specie di animali di affezione o da compagnia presenti nel territorio comunale.
2. Le norme previste dai successivi articoli devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al comma 1.

### Esclusioni

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

- alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali (tranne quelli da affezione e/o compagnia) o ad esso connesse;
- alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
- alla detenzione di volatili ad uso venatorio, durante il periodo della caccia, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia.
- alle attività di disinfestazione e derattizzazione che dovranno, comunque, adottare rigidi protocolli per evitare di procurare danno involontario a fauna selvatica e domestica, oggetto di tutela.

## TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 2

#### Detenzione di animali

1. Chi detiene un animale dovrà, averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere.
2. Gli animali di proprietà e quelli custoditi a qualsiasi titolo dovranno essere accuditi ed alimentati secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute. Dovranno essere inoltre fatti visitare e curare da medici veterinari ogniqualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti e/o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze concernenti le proprie caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
4. I proprietari o detentori di animali a qualsiasi titolo dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni
5. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa

- scavalcarle, superarle o oltrepassarle con la testa o possa mordere o arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.
6. Il privato cittadino possessore dell'animale e chiunque lo detenga a qualsiasi titolo deve impegnarsi ad impedire la proliferazione se non di fronte alla certezza di collocare idoneamente la cucciolata.
  7. I regolamenti condominiali non possono contenere disposizioni che vietino la detenzione di animali domestici, fatto salvo il divieto previsto nel contratto di locazione. (articolo 1138 del codice civile “regolamenti di condominio”)
  8. La detenzione degli animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'articolo 844 Codice Civile.
  9. Gli animali non possono essere lasciati senza vigilanza per oltre sei ore sul balcone o nelle abitazioni perché si potrebbe ipotizzare il reato di omessa custodia.
  10. Gli animali da compagnia e gli animali utilizzati in attività sportive e ricreative non possono essere soppressi se non perché gravemente malati e incurabili, previo parere medico veterinario, o in presenza di comprovata pericolosità. La soppressione sarà in ogni caso effettuata da medici veterinari dipendenti dalle aziende unità sanitarie locali o liberi professionisti che devono rilasciare al proprietario o detentore dell'animale o al gestore del canile o della struttura un certificato dal quale risulti la causa della soppressione. Di tale certificato verrà inviata copia al competente Ufficio Comunale. La soppressione avverrà in modo eutanasico e con l'adozione di ogni misura idonea ad evitare sofferenze all'animale

### **Articolo 3** **Divieti generali**

- 1) E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali.
- 2) E' vietato detenere animali in condizioni tali da generare inconvenienti sanitari o molestie che pregiudichino il benessere degli animali e della salute umana.
- 3) E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o in condizioni climatiche tali da nuocere alla loro salute.
- 4) E' vietato tenere animali in terrazze o balconi, se privi di idoneo riparo, adeguata protezione dagli agenti atmosferici e privi di acqua e cibo, per oltre quattro ore e in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, isolarli in rimesse o cantine, oppure segregarli in contenitori o scatole anche se poste all'interno dell'appartamento.
- 5) E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
- 6) E' vietato su tutto il territorio comunale detenere animali permanentemente legati o a catena
- 7) E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti ed angusti.
- 8) E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse.
- 9) Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.
- 10) E' vietato intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie od intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre, la cui vincita o premio sia costituita da animali vivi e comunque di regalare in tali occasioni animali vivi a qualsiasi titolo. E' parimenti vietato regalare animali vivi in omaggio a scopo pubblicitario. E' vietata, su tutto il territorio comunale, la vendita e la cessione di animali colorati artificialmente.

- 11) E' altresì vietata la cessione, a qualsiasi titolo, di animali in luoghi pubblici e cani non iscritti all'anagrafe canina.
- 12) La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione, preventivamente comunicate all'Ufficio comunale competente. Non potranno essere effettuate cessioni a qualsiasi titolo di animali a minori di anni 18.
- 13) E' vietato catturare animali randagi e/o vaganti se non per scopi protezionistici nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa.
- 14) E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali con cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare, animali non in buono stato di salute o comunque costretti in evidenti condizioni di maltrattamento, per la pratica dell'accattonaggio. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza e quelli domestici ricoverati presso il Rifugio.
- 15) E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno legati sprovvisti di un idoneo riparo, nonché privi di acqua e cibo necessario.
- 16) E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario. A tutti gli animali dovrà essere garantito un periodo minimo di permanenza con la madre ed i membri della stessa generazione, variabile a seconda dell'etologia della specie, al fine di assicurare il giusto sviluppo ontogenetico del soggetto, garanzia indispensabile per l'equilibrio comportamentale dell'adulto.
- 17) E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei. Gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
- 18) E' vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento;
- 19) E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento
- 20) E' vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo.
- 21) E' vietato mettere gatti alla catena o portarli con guinzaglio al collo. E' consentito l'uso della pettorina.
- 22) E' vietato lasciare gatti chiusi in gabbie per più di 4 ore salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine del trattamento;
- 23) E' vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.
- 24) E' fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti, ovvero praticare la onisectomia (fatti salvi straordinari interventi medico-veterinari, non di natura estetica, resi necessari da gravi condizioni di salute degli animali attestate per iscritto dal medico veterinario);
- 25) E' vietato operare la devocalizzazione.

#### **Articolo 4** **Abbandono di animali**

- a) E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

- b) E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.
- c) E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.
- d) Il proprietario o detentore, in caso di sopravvenuta e giustificata impossibilità al mantenimento, potrà richiedere al Comune di essere autorizzato a consegnare l'animale presso le strutture pubbliche o private convenzionate.

### **Articolo 5**

#### **Trasporto di animali di affezione su autoveicoli**

- a) Il conducente dell'autoveicolo deve assicurarsi che il trasporto avvenga senza arrecare sofferenza all'animale.
- b) Ferme restando le norme previste dal Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo od a terzi.
- c) Il conducente dell'autoveicolo deve provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stesso.

### **Articolo 6**

#### **Avvelenamento di animali**

- 1. E' severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali.
- 2. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e deblattizzazione, le quali devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione dell'antidoto.

### **Articolo 7**

#### **Animali di proprietà nelle case di riposo**

- 1. Il Comune di Siracusa incoraggia il mantenimento del contatto, da parte di anziani e bambini residenti presso strutture residenziali o ricoverati presso istituti di cura, con i propri animali da compagnia o altri animali comunque utilizzati per la "pet therapy".
- 2. Nelle case di riposo per anziani può essere permesso, su richiesta, agli ospiti, autosufficienti fisicamente e mentalmente, di accedervi accompagnati dal proprio gatto o cane o dai propri volatili, preferibilmente nella stanza dell'ospite.
- 3. Il proprietario dell'animale dovrà osservare la massima cura affinché lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.

### **Articolo 8**

#### **Vigilanza**

Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale gli Operatori del Servizio Veterinario dell'A.S.P. di Siracusa, la Polizia Provinciale, gli agenti del Corpo Forestale dello Stato, I Carabinieri, le Guardie Zoofile Volontarie ed il personale di Associazioni in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

## **Titolo III Cani**

### **Articolo 9 Definizioni**

- Le norme del presente titolo si applicano ai proprietari di uno o più cani e a coloro che sono responsabili della permanenza dei cani sul territorio comunale.
- Ai fini del presente regolamento per “detentore” si intende chiunque detenga un cane.
- Ai sensi del presente regolamento è definito “responsabile” la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia temporanea, uno o più cani, anche se non iscritti all’anagrafe canina.
- Per area pubblica e/o aperta al pubblico si intendono, a titolo esemplificativo, le strade e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, i percorsi pedonali, le aree verdi ed ogni altra area su cui hanno libero accesso i cittadini.

### **Articolo 10 Responsabilità e obblighi**

1. Il proprietario, l’accompagnatore o il momentaneo detentore dell’animale è responsabile di ogni azione del cane da lui condotto e pertanto dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. Il proprietario, l’accompagnatore o il momentaneo detentore dell’animale sarà considerato responsabile anche della sua custodia, salute e benessere.
3. I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, sono obbligati a registrare il cane all'anagrafe canina entro sessanta giorni dalla nascita degli animali, come da Ordinanza Sindacale 34/ Gab del 12 Novembre 2008 e successivo Accordo Stato Regioni del 24 gennaio 2013 in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione;
4. Sono esonerati dall'iscrizione all'anagrafe i cani appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di Polizia.
5. I medici veterinari e le associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 3 luglio 2000, n.15, che, nell'esercizio della loro attività, vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe, hanno l'obbligo di segnalarlo entro sette giorni al comune ed all'azienda unità sanitaria locale competenti per territorio.
6. I proprietari o detentori dei cani iscritti all’anagrafe devono segnalare all’area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali competenti per territorio:
  - a) entro giorni 30 la cessione a qualsiasi titolo dell’animale;
  - b) entro giorni 30 il cambio della propria residenza;
  - c) entro giorni 10 la morte dell’animale (la denuncia di morte dell’animale ai fini della cancellazione dall’anagrafe deve essere corredata da certificazione rilasciata da un medico veterinario);
  - d) entro 10 giorni la scomparsa dell’animale.
7. I proprietari o detentori dell’animale, in caso di sopravvenuta e giustificata impossibilità al mantenimento del cane, ovvero, in caso di morte del proprietario, gli eredi, devono richiedere al Comune di essere autorizzati a consegnarlo presso i canili pubblici o convenzionati, previa corresponsione dell’onere forfetario di € 60,00 quale quota di compartecipazione alle spese relative al loro ricovero e mantenimento nei primi sessanta giorni di custodia (Delibera di Giunta

Municipale n. 208 del 8 Maggio 2008) .Con apposita Delibera di Giunta verrà individuata una soglia ISEE al di sopra della quale l'onere di mantenimento resta interamente a carico del proprietario pur trasferendo il cane al rifugio.

8. E' equiparato all'abbandono il mancato ritiro del cane di cui al comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale 3 luglio 2000, n.15 o la mancata comunicazione al comune e all'area di sanità pubblica veterinaria dell'azienda unità sanitaria locale nei casi di rinuncia alla proprietà o di scomparsa.
9. La fuga di un cane deve essere segnalata alla Polizia Municipale, anche a mezzo telefonico, via fax o e-mail, entro ventiquattro ore dal momento in cui ci si accorge della scomparsa.

### **Articolo 11 Controllo delle nascite**

#### **Il privato cittadino, possessore dell'animale, deve provvedere a:**

- a) limitare la proliferazione se non vi è la certezza di collocare tutta la cucciolata;
- b) informarsi sui metodi più opportuni per il contenimento delle nascite.

Le femmine adulte di cani e gatti adottate nelle strutture di ricovero per animali, sia pubbliche sia private, ovvero tramite Associazioni animaliste o volontari autonomi, operanti sul territorio, devono essere, obbligatoriamente, sterilizzate prima dell'adozione. In caso di adozioni di esemplari di età inferiore ai 6 mesi, gli adottanti dovranno essere debitamente informati su tale obbligatorietà e dovranno essere richiamati per la sterilizzazione. Eventuali casi di rifiuto alla sterilizzazione, verranno comunicati all'Ufficio comunale competente, al fine di consentire i dovuti controlli ed i necessari provvedimenti.

#### **I proprietari di cani di sesso femminile intere saranno tenuti:**

- 1) a trasmettere, all'Unità Funzionale di Sanità Pubblica Veterinaria della ASP, almeno 2 volte l'anno, certificato rilasciato da medico veterinario, attestante la mancata gravidanza.
- 2) in caso di nascita di cucciolate a comunicare l'evento all'Unità Funzionale di Sanità Pubblica Veterinaria della ASP, entro il termine di giorni 30.
- 3) nel periodo antecedente le operazioni di iscrizione all'anagrafe canina e di identificazione dei cuccioli, a denunciarne la scomparsa, la morte ovvero la cessione a qualsiasi titolo.
- 4) in caso di cessione a fornire le generalità dell'affidatario, nonché copia di documento di riconoscimento e codice fiscale dello stesso, avvisando l'affidatario dell'obbligo di iscrizione all'anagrafe canina.

### **Articolo 12 Detenzione**

- 1) Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
- 2) I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
- 3) I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno tre uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal successivo punto 6).
- 4) Ove sia custodito almeno un cane in abitazioni con giardino è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso.
- 5) E' vietato detenere cani legati od a catena se non in casi di effettiva e momentanea necessità non superiore a quattro ore al giorno. L'uso della catena deve comunque assicurare all'animale il libero movimento con possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo ed il riparo. E' vietato l'uso del collare a strozzo.



- 6) Qualora il cane sia detenuto in uno spazio delimitato, esclusi i canili, questo deve avere una dimensione minima pari a 15 mq. Fanno eccezione i cani di piccola taglia i quali potranno essere custoditi in recinti di superficie non inferiore a 8 mq. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di 5 mq. Ai fini della determinazione dell'area non si tiene conto dei cuccioli di età inferiore a quattro mesi.
- 7) Il recinto dovrà risultare sgombro di oggetti che ne riducano la piena fruibilità e non dar luogo a ristagni d'acqua.
- 8) Nei recinti ogni cane deve disporre di un recipiente con acqua e di un riparo (cuccia, casotto, etc.) che deve essere:
  - a) coperto su almeno tre lati;
  - b) l'accesso al riparo deve essere orientato in modo tale da proteggere l'animale da vento e umidità.
  - c) con tetto impermeabilizzato o sovrastato da una tettoia a protezione dagli agenti atmosferici;
  - d) rialzato dal suolo o con pavimento che lo isoli dall'umidità del terreno;
  - e) di altezza non inferiore a quella del cane;
  - f) di larghezza tale da consentire al cane di potersi girare al suo interno.
- 9) Lo spazio recintato e il riparo devono essere puliti con regolarità.
- 10) Qualora l'ubicazione del recinto lo renda necessario deve essere predisposta una zona d'ombra esterna al riparo nel periodo dal 1° Aprile al 31 Ottobre di ogni anno.
- 11) I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento.
- 12) Qualora in una civile abitazione vi sia la coabitazione di un numero di cani superiore a dieci (abitazione, recinto, ecc.), con esclusione di cuccioli lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e comunque mai superiore ai due mesi, è opportuno un preventivo nulla osta da parte del Dirigente del Settore Ambiente, sentito il parere della Azienda ASP competente per territorio.
- 13) I cani di proprietà circolanti nelle vie ed in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici in condominio, sono condotti con guinzaglio, estensibile o non estensibile, o con museruola. I soggetti di indole aggressiva sono condotti con entrambi i dispositivi.
- 14) Nei luoghi aperti dove non sono presenti altre persone e nelle aree appositamente attrezzate i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore. I cani di indole aggressiva sono comunque condotti con guinzaglio e museruola.
- 15) I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola anche entro i limiti dei luoghi privati purché non aperti al pubblico e purché detti luoghi siano opportunamente recintati, in modo da non consentirne l'uscita sul luogo pubblico; quando trattandosi di cani usati per la caccia o da pastore, sono utilizzati per lo scopo; quando sono utilizzati dalle Forze dell'ordine, dalle Forze Armate, per il salvataggio in acqua, in emergenza per calamità naturali.
- 16) Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

- 17) Chiunque svolga attività di allevamento, addestramento, custodia di cani per conto di terzi, deve disporre di una struttura canile sulla base dei requisiti individuati dalla normativa regionale e nazionale.

### **Articolo 13 Smarrimento - Ritrovamento**

In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 24 ore alla Polizia Municipale che lo comunicherà al Servizio Veterinario della ASP.

Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Servizio veterinario Azienda USL competente per territorio ed al competente Ufficio comunale.

Chiunque rinvenga animali feriti è tenuto a comunicare il loro rinvenimento alla Polizia Municipale che provvederà a contattare il Veterinario reperibile e il servizio soccorso.

In caso di rinvenimento di un animale ferito, il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso. Il primo soccorso può essere svolto solo da medici veterinari o dal servizio di accalappiamento dei canili convenzionati o da personale all'uopo qualificato delle associazioni che, previa autorizzazione, possono utilizzare anche mezzi o strutture proprie per garantire il buon esito dell'intervento.

### **Articolo 14 Cattura di cani vaganti sul territorio comunale**

☞ Il comune direttamente o in convenzione con enti, privati o associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'Albo regionale provvede alla cattura dei cani vaganti con sistema indolore e senza ricorrere all'uso di tagliole, di bocconi avvelenati o di pungoli.

☞ Non è consentita la cattura di cani vaganti o randagi a soggetti diversi dagli addetti a tale servizio. (art.14, comma 1 L.R. 15/2000).

☞ Il cittadino che ritrovi un cane vagante sul territorio comunale deve avvisare prontamente la Polizia Municipale per il suo recupero, la quale si avvale di un lettore di microchip per individuare l'eventuale proprietario. Contestualmente la Polizia Municipale segnala agli Enti competenti l'abbandono dell'animale per i provvedimenti di competenza.

☞ Qualora non sia possibile l'immediata riconsegna al proprietario, i cani saranno trasferiti e custoditi, presso il canile comunale nei limiti della sua capacità ricettiva o in altra struttura privata di ricovero formalmente convenzionata.

### **Articolo 15 Gestione dei cani catturati sul territorio comunale**

1. Il proprietario del cane catturato e iscritto all'anagrafe deve essere avvisato prontamente con ogni mezzo. Contestualmente deve essere informato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e dovrà ritirare il cane entro 15 giorni dalla ricezione della notifica previo pagamento delle spese di accalappiamento, custodia e mantenimento secondo le tariffe vigenti (Delibera di G.M. n. 208 del 8 Maggio 2006), nonché delle sanzioni previste dall'art. 8 del Decreto Presidenziale 12 gennaio 2007, n. 7 (art. 14 L.R. 15/2000)
2. I proprietari di cani non iscritti all'anagrafe devono reclamare la proprietà del cane entro 15 giorni dalla cattura e potranno ritirarlo, previa iscrizione all'anagrafe e pagamento delle spese di accalappiamento, custodia e mantenimento secondo le tariffe vigenti (Delibera di G.M. n. 208 del 8 Maggio 2006), nonché delle sanzioni previste dalla legge regionale 3 luglio 2000, n. 15.
3. I cani iscritti all'anagrafe e non ritirati entro 15 giorni dalla ricezione della raccomandata (art. 19 comma 1) o i cani non iscritti all'anagrafe e non reclamati entro 15 giorni dal ritrovamento saranno

custoditi presso il canile comunale o in altra struttura privata di ricovero formalmente convenzionata. Trascorsi trenta giorni dalla cattura ed entro i successivi 15 giorni i cani saranno sottoposti a sterilizzazione con metodi di provata efficacia e con l'adozione di ogni accorgimento necessario ad evitare sofferenze agli animali in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente. Dopo la sterilizzazione potranno essere affidati alle associazioni protezionistiche o animaliste o, in adozione a privati cittadini, che si impegnino ad accudirli e custodirli, previa iscrizione all'anagrafe canina e relativa identificazione.

4. I cani di indole buona potranno essere reinseriti nei territori di provenienza previa sterilizzazione, identificazione ed iscrizione all'anagrafe come cani sprovvisti di proprietario, anche nel caso in cui le strutture offrano sufficiente capacità recettiva. Sono esclusi dalla remissione in libertà i cani delle razze pericolose previste all'art. 1 del Decreto Presidenziale 12 gennaio 2007, n. 7.
5. I cani catturati, i cani abbandonati ed i cani ricoverati nei rifugi sanitari possono essere soppressi soltanto nei casi previsti dagli articoli 86, 87 e 91 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, ovvero nei casi in cui risultino di comprovata pericolosità o siano affetti da forme patologiche gravi e non curabili. La soppressione dei cani deve essere effettuata da medici veterinari in modo esclusivamente eutanasico e comunque con l'adozione di ogni misura idonea ad evitare sofferenze agli animali.
6. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, o adozione a coloro che abbiano riportato condanne o denunce per maltrattamento di animali. Per assicurare il rispetto delle condizioni di benessere degli animali, la Città può attivare controlli anche preventivi con particolare riferimento ai cani di razza molossoide o loro incroci, per i quali sono previsti ulteriori accertamenti.

## **Articolo 16** **Cani del Comune**

- ✓ **E' vietato a chiunque:**
- ostacolare o impedire l'attività di gestione da parte delle persone che si occupano di Cani del Comune liberi accuditi;
  - asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per il riparo e la cura.
- ✓ La custodia e la tutela del cane dovrà, comunque, avvenire nel rispetto di tutte le norme igienico sanitarie ed a garanzia del decoro e delle vivibilità del luogo in cui il cane staziona, asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell'acqua.
- ✓ Il tutor è tenuto a segnalare tempestivamente il decesso dell'animale comunicando all'Ufficio competente il numero di microchip per la necessaria annotazione in anagrafe canina.

### *Cane collettivo e/o di Quartiere*

Quale strumento alternativo per la lotta al fenomeno del randagismo e per evitare la reclusione a vita nei canili, ai sensi della normativa regionale, il Comune di Siracusa riconosce e promuove la figura del cane Collettivo e/o di Quartiere.

Le associazioni animaliste o i privati cittadini che abitualmente si prendono cura dei cani randagi vaganti sul territorio propongono all'Ufficio competente ed al Servizio veterinario della ASP, per il parere tecnico, il riconoscimento dei singoli cani, dei quali assumono l'onere della gestione volto a garantire all'animale i parametri minimi di sostentamento.

I cani verranno muniti di microchip ed iscritti all'anagrafe canina come Cani del Comune, vaccinati e sterilizzati gratuitamente dal Servizio veterinario della ASP.

Le associazioni animaliste o i privati cittadini, che assumono la qualifica di Tutor del cane, possono identificare l'animale a mezzo di collare e medaglietta, sulla quale dovrà essere indicata la dicitura "cane di quartiere" ed il proprio recapito telefonico ovvero, qualora il tutor sia un'Associazione Animalista, quello del referente dell'associazione.

I cani sono reimmessi sul territorio di provenienza con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e sono seguiti, per il controllo sanitario, dal Servizio Veterinario della ASP di Siracusa.

I Tutor nell'ambito del sito in cui staziona il cane potranno predisporre apposti ripari, sentito il consiglio di quartiere competente per territorio, per la corretta ubicazione degli stessi.

Nelle aree in cui stazionano i cani verrà predisposta apposita cartellonistica di segnalazione.

A chi si prende cura del "cane di quartiere" deve essere permesso l'accesso, in orari da concordare, al fine dell'alimentazione e della cura, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale,

Qualora i Tutor si accorgessero di un malessere dell'animale, dovranno avvertire tempestivamente l'Ufficio competente per l'attivazione delle procedure necessarie, qualora ciò avvenisse fuori dall'orario di Ufficio, l'Ente preposto per attivare le procedure, sarà il Comando di Polizia Municipale

#### *Cuccioli del Comune*

Inoltre, al fine di contenere il ricovero nei Rifugi convenzionati con il Comune, delle cucciolate abbandonate da privati, il Comune di Siracusa riconosce e promuove la figura del Cucciolo del Comune.

Le associazioni animaliste o i privati cittadini, previa denuncia di ritrovamento dei cuccioli da depositare alla Polizia Municipale, possono richiedere al Settore Ambiente la microcippatura e vaccinazione degli esemplari dei quali intendono prendersi cura in attesa che gli stessi vengano ceduti in adozioni a privati cittadini ovvero in attesa che, al compimento del sesto mese di vita, vengano inseriti nel Programma di Sterilizzazione e successivo rilascio sul territorio di ritrovamento come Cane Collettivo e/o di Quartiere. Qualora i Tutor si accorgessero di un malessere dell'animale, dovranno avvertire tempestivamente l'Ufficio competente per l'attivazione delle procedure necessarie, qualora ciò avvenisse fuori dall'orario di Ufficio, l'Ente preposto per attivare le procedure, sarà il Comando di Polizia Municipale

#### *Cane del Comune accudito*

Quale strumento alternativo per la lotta al fenomeno del randagismo, per evitare la reclusione a vita nei canili, ed i pericoli a cui verrebbero esposti sulla strada, il Comune di Siracusa riconosce e promuove la figura del Cane del Comune accudito.

E' considerato Cane del Comune accudito, l'esemplare identificato come cane del Comune che vive stabilmente presso l'abitazione privata del tutor ovvero presso stalli privati e che, pertanto, ha perso le caratteristiche di cane randagio vagante.

Per questi esemplari il Comune si farà carico esclusivamente dei costi della sterilizzazione, resta a carico dei privati ogni altro onere (mantenimento, cura e smaltimento della carcassa in caso di decesso). Il Comune, inoltre, declina ogni responsabilità per danni causati a terzi.

Le Associazioni, i Tutor ed i privati dovranno entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, comunicare i numeri di microchip degli esemplari, per la necessaria annotazione in anagrafe, ovvero formalizzare l'adozione definitiva del cane.

Qualora, decorso tale termine, nel corso di normali controlli effettuati dagli Organi riportati all'Art. 8 del presente regolamento, venissero rinvenuti cani del Comune accuditi all'interno di abitazioni private, ovvero a seguito di privati in luoghi diversi dai siti di stazionamento dichiarati, verrà disposta l'adozione definitiva d'Ufficio.

Eventuali richieste di adozioni di cani iscritti in Anagrafe come Cani del Comune dovranno essere presentate al Settore Ambiente, il quale rilascerà apposito nulla osta al Servizio veterinario della ASP e, in caso di adozione fuori dal territorio regionale, curerà le procedure previste dalla Linee Guida relative alla movimentazione e registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione ai sensi dell'Accordo 24 gennaio 2013 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le

province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione.

## **Articolo 17**

### **Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche**

Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico compresi parchi, giardini ed aree verdi attrezzate ad eccezione delle aree ad uso esclusivo di giochi per l'infanzia o comunque ad eccezioni di quelli dove sia espressamente vietato secondo le disposizioni esistenti.

In tali luoghi i cani vanno tenuti al guinzaglio, di lunghezza non superiore a 1,5 metri. E' obbligatoria la museruola per i cani di indole mordace. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere, ma non di bere. Tutti i cuccioli fino ai sei mesi di età non hanno l'obbligo della museruola.

## **Articolo 18**

### **Aree e percorsi destinate ai cani**

Nell'ambito dei giardini, parchi ed altre aree verdi o di uso pubblico sono individuati appositi spazi espressamente riservati alla sgambatura dei cani. L'Amministrazione provvede a realizzarli con uniforme distribuzione nel tessuto urbano e, ove possibile, provvedendo a suddividere gli spazi per cani di diverse taglie.

Tali spazi saranno dotati di apposita cartellonistica nonché delle opportune attrezzature. In tali spazi è consentito ai conduttori dei cani far correre e giocare liberamente gli animali, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità dei proprietari fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose.

I cani di indole aggressiva devono essere condotti con guinzaglio e museruola.

Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo spazio sporcato dagli animali.

Esclusivamente nel caso in cui siano in attesa, all'esterno dell'area a loro dedicata, cani non compatibili caratterialmente, è consentita la permanenza per un massimo di 15 minuti dell'animale già presente all'interno dello spazio.

## **Articolo 19**

### **Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici**

Sui mezzi pubblici di trasporto i cani accompagnati dal padrone o dal detentore hanno libero accesso, secondo le modalità previste dai gestori del pubblico servizio.

Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal padrone o dal detentore hanno libero accesso. I Cani devono essere sempre tenuti al guinzaglio e con la museruola, per i gatti è obbligatorio l'uso di trasportino. È facoltà del titolare del pubblico esercizio non ammettere gli animali al proprio interno mediante apposita segnaletica e nel rispetto delle normative vigenti.

Non è consentito vietare l'ingresso ai suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.

I proprietari o detentori devono comunque avere cura a che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

## **Articolo 20**

### **Deiezioni**

1. I proprietari o detentori dei cani hanno l'obbligo di evitare che gli animali sporchino con le loro deiezioni solide e liquide il suolo pubblico in particolare monumenti, marciapiedi e muri

2. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani.
3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.
4. Hanno l'obbligo di esibire al personale incaricato gli strumenti per la raccolta degli escrementi.
5. Non è ammesso lasciar defecare i cani nel raggio di metri cento dalle aree attrezzate per il gioco dei bambini.
6. Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.

## **Articolo 21**

### **Vendita, cessione, affidamento di animali**

La vendita, la cessione a qualsiasi titolo o l'affidamento di cani e gatti può avvenire solo dopo i due mesi di vita dell'animale, in allevamenti autorizzati, negli esercizi commerciali a norma di legge, nei canili privati convenzionati o nell'ambito di iniziative di adozione di Associazioni animaliste.

Qualora trattasi di cani, dovranno essere preventivamente microcippati.

E' opportuno il rilascio all'acquirente, ovvero al nuovo proprietario, di almeno una copia di pubblicazione sulle necessità etologiche dell'animale in questione ed informazioni puntuali, scritte, sugli adempimenti, obblighi di leggi e regolamenti.

Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali. Tale dichiarazione avverrà tramite autocertificazione.

Non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali a minori di anni 18.

## **Articolo 22**

### **Esposizione di animali.**

#### **Commercio**

Per esposizione di animali si intende la detenzione dell'animale all'interno dell'esercizio pubblico, in luogo accessibile al pubblico indipendentemente dal fatto che la detenzione stessa sia finalizzata alla vendita dell'animale o alla sua esposizione per fini diversi.

Nell'esigenza di impedire che gli animali siano sottoposti a continuo stress, fatica – e quindi sofferenza – dal contatto visivo, sonoro e fisico con passanti e visitatori:

- a. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre al pubblico per più di quattro ore giornaliere, animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità (ad esclusione dei volatili e degli animali acquatici).
- b. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, essere provvisti di acqua e di cibo e protetti dal disturbo dei visitatori.
- c. L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua ed essere collocati in gabbie idonee.
- d. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di cinque ore giornaliere, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari; nel caso che l'attività riguardi i volatili dovranno essere provvisti di cibo ed acqua e collocati in gabbie idonee.

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma d) del presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Le attività commerciali che effettuano commercio di animali domestici, dovranno accertarsi che gli animali in vendita provengano da allevamenti idonei dal punto di vista igienico - sanitario e che non abbiano sofferto maltrattamenti durante il trasporto. I cani presenti nelle attività commerciali, sia provenienti da allevamenti che da cucciolate private, in vendita o in regalo, dovranno obbligatoriamente essere provvisti di microchip e dovrà essere possibile tracciarne la provenienza.

Ai fini della prevenzione del randagismo, gli esercenti, oltre a comunicare il passaggio di proprietà ai sensi dell' art. 8 della L.R. 3 Luglio 2000 n° 15, dovranno tenere un registro di carico e scarico dei cani; il registro dovrà contenere l'elenco dei cani detenuti con il relativo numero di microchip, e per ognuno dovranno essere indicati la razza, il sesso, la data di nascita, la provenienza (allevamento e/o cucciolata privata) e le generalità di chi li ha ceduti o a cui vengono ceduti, nonché una dichiarazione sulla sorte degli animali invenduti.

Copia di tale registro verrà trasmesso con cadenza trimestrale alla competente area di sanità pubblica veterinaria.

Non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali a minori di anni 18.

### **Regolamentazione di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.**

Divieti e regolamentazione di spettacoli ed intrattenimenti con l'utilizzo di animali.

1. Nelle more della modifica della legge regionale, è vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche. Il divieto di cui sopra si applica a fiere, mostre di animali, esposizioni, concorsi, sagre, manifestazioni itineranti, spettacoli in strada ad eccezione di quelle senza fine di lucro autorizzate previo parere dell'Ufficio comunale competente e del Servizio Veterinario della ASP 8. Non si applica alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati, purché non ledano la dignità degli animali in esse impiegati.
2. E' vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo.
3. E' vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e circhi.
4. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell'attività e quindi definitiva, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

### **Circhi**

E' consentito l'attendamento esclusivamente a circhi nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e dei requisiti prescritti dalla Commissione CITES, istituita presso il Ministero dell'Ambiente, con sua delibera del 10 maggio 2000, "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti", emessa in ottemperanza alla Legge n. 426 del 9 dicembre 1998. Non saranno concessi permessi in assenza di dichiarazioni e verifiche in loco.

Ogni struttura dovrà predisporre un piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse.

Gli animali dovranno essere mantenuti in strutture, sia fisse che mobili, che permettano agli stessi di potersi liberamente sottrarre alla vista del pubblico ed in grado di garantire il loro benessere in relazione alla loro specie.

Inoltre, gli animali dovranno avere a disposizione sia strutture di ricovero per ripararsi da condizioni climatiche avverse, sia idonei arricchimenti ambientali atti ad evitare comportamenti stereotipati. Le relative strutture di mantenimento dovranno essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati. Gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura per la quale è stata rilasciata autorizzazione.

### **Riprese cinema tv pubblicità**

L'utilizzo di animali per riprese di Cinema, TV, pubblicità, deve essere preventivamente comunicato specificando il calendario delle riprese, modalità, condizioni di impiego, tipologia e provenienza degli animali, al settore veterinario della ASP 8 e al Settore Ambiente del Comune di Siracusa, al fine di stabilire di volta in volta ed in maniera specifica le modalità di tutela degli esemplari che si intendono impiegare e la presenza sul luogo delle riprese di un delegato al controllo della salute e del benessere dell'animale.

## **TITOLO IV GATTI**

### **Articolo 23 Definizioni**

Ai sensi del presente regolamento si definisce:

- come “gatto libero” il gatto che vive in libertà , di solito insieme ad altri gatti.
- come “colonia felina un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. La presenza della colonia può essere segnalata tramite apposito cartello.
- come “gattaro” o “gattara” la persona che si occupa, volontariamente, della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà.

### **Articolo 24 Colonie feline e gatti liberi**

Le colonie feline ed i gatti liberi non possono essere catturati, spostati od allontanati dall'habitat dove risiedono, fatto salvo quanto previsto dalla Legge Regionale 3 luglio 2000, n. 15.

Qualora venisse riscontrata una situazione lesiva del benessere della colonia o di singoli gatti, il Dirigente in accordo con il Servizio Veterinario, può, con un atto amministrativo motivato, predisporre lo spostamento della colonia.

E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce, ecc.). Deve essere comunque sempre consentita la presenza di contenitori per l'acqua.

E' vietato, inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno. asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per il riparo e la cura dei gatti.

Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi potranno essere disposte, dal Comune o dagli affidatari degli animali, cucce per il riparo degli animali nonché appositi cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini anche con l'indicazione della normativa a loro tutela.

Le colonie feline ed i gatti liberi che vivono all'interno del territorio comunale sono censiti, con i mezzi più opportuni, dal Comune in collaborazione con l'A.S.L., le associazioni animaliste ed i singoli cittadini.

### **Articolo 25 Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi**

Fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, il Comune di Siracusa, al fine di garantire il benessere e la cura della popolazione felina presente sul territorio comunale, riconosce



l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari e gattare, si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura ed il sostentamento dei felini. Agli stessi previa richiesta di affidamento di una colonia felina o di gatti liberi all'Ufficio competente, verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento. Il tesserino verrà ritirato o sospeso qualora il comportamento del soggetto sia in contrasto con la normativa vigente e con le disposizioni impartite dall'Ufficio competente. Di ciascun affidamento verrà data comunicazione al Servizio Veterinario A.S.P. per un più agevole espletamento delle attività di vigilanza e controllo.

Alla/al gattara/o deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale. L'accesso ad aree private sarà disciplinato con un accordo fra le parti e qualora necessario con l'ausilio dell'Ufficio competente che provvederà a concorrere alla regolamentazione della attività della/del gattara/o (orari, siti di alimentazione, ecc.).

Le/i gattare/i sono tenuti a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico e privato relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e contenitori e provvedendo alla pulizia necessaria.

In caso di malessere dell'animale dovrà essere avvertito tempestivamente l'Asp, che attiverà le procedure necessarie, qualora ciò avvenisse fuori dall'orario di Ufficio, l'Ente preposto per attivare le procedure, sarà il Comando di Polizia Municipale.

Il tutor è tenuto a segnalare tempestivamente il decesso dell'animale comunicando all'Ufficio competente il numero di microchip per la necessaria annotazione in anagrafe canina.

## **Articolo 26 Sterilizzazione**

Il Comune di Siracusa insieme all' Azienda Sanitaria, concorre in base alla normativa vigente alla sterilizzazione dei gatti liberi e, sotto sedazione, alla loro identificazione mediante perforazione del padiglione auricolare.

La cattura dei felini potrà essere effettuata, previa autorizzazione dell'Ufficio competente, sia dalle associazioni animaliste, sia dalle/dai gattare/i, sia da personale appositamente incaricato dal Comune.

Successivamente alla sterilizzazione i gatti liberi saranno rimessi nella colonia di appartenenza.

## **Articolo 27 Detenzione dei gatti di proprietà**

E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione.

Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, è consigliabile che i proprietari o detentori provvedano alla sterilizzazione degli stessi.

Alle madri ed ai piccoli dovranno essere garantiti un'idonea sistemazione in luogo convenientemente luminoso ed areato al riparo dalle intemperie.

Per i gatti tenuti esclusivamente all'esterno, dovrà essere predisposto apposito riparo; questo dovrà essere di dimensioni tali che il gatto possa muoversi agevolmente, sufficientemente coibentato, rialzato da terra, con tetto impermeabilizzato, e posto al riparo dalle intemperie.

Per i gatti tenuti in appartamento:

- a) se l'animale ha possibilità di uscire a piacimento, dovrà essere prevista almeno una lettiera igienica;
- b) se il gatto trascorre la maggior parte del tempo in casa o se non ha possibilità di uscire dovrà essere predisposta almeno una lettiera igienica ogni due gatti presenti.

E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

Qualora in una civile abitazione vi sia la coabitazione di un numero di gatti superiore a dieci, con esclusione di cuccioli lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e svezzamento, deve ottenere il parere favorevole delle unità funzionali di sanità pubblica veterinaria e di igiene e sanità pubblica della ASP.

## **TITOLO V**

### **Altri animali**

#### **Articolo 28**

#### **Detenzione Volatili**

I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

Le gabbie dovranno essere poste in luogo areato e luminoso, al riparo dalle intemperie e dalla luce diretta del sole, possibilmente in punto della casa frequentato dai componenti della famiglia.

Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:

- 1) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, e due lati di tre, maggiori rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;
- 2) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.
- 3) ogni gabbia dovrà essere dotata di ciotola per il cibo, abbeveratoio che dovranno sempre essere riforniti e almeno un posatoio per animale;
- 4) dovrà inoltre essere collocato un idoneo rifugio all'interno del quale possano nascondersi, riposare e/o nidificare;

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

#### **Articolo 29**

#### **Detenzione Animali acquatici**

Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

Caratteristiche dell'acquario:

- a) Il volume non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 20 litri d'acqua.
- b) Non dovrà essere di forma sferica o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
- c) Dovranno essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dovranno essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

#### **Articolo 30**

#### **Detenzione Equidi**

Gli equidi dovranno essere custoditi in ricoveri adeguati alle dimensioni degli animali.

E' fatto assoluto divieto custodire i cavalli sempre legati in posta.

Gli equidi devono sempre avere acqua fresca a disposizione e devono essere nutriti in modo soddisfacente (fieno di base e cereali).

E' vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.

I cavalli non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi. Non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani, malati o fiaccati.

Gli equidi adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.

### **Articolo 31**

#### **Detenzione Conigli da compagnia**

Caratteristiche delle gabbie:

- 1) dimensioni minime: almeno lunghe cm. 100, larghe cm. 60 ed alte cm. 60 per un coniglio adulto con griglia raccogli-fieno, ciotola, beverino a goccia;
- 2) il pavimento della gabbia dovrà essere liscio senza presenza di griglie di nessun tipo;
- 3) ogni animale adulto in più dovrà prevedere un aumento nelle dimensioni di cm. 30 in lunghezza e cm. 10 in larghezza.

Dovrà essere consentita al coniglio almeno un'uscita giornaliera dalla gabbia, avendo cura di vigilare sulla sua attività.

La gabbia dovrà essere tenuta costantemente in buone condizioni igieniche.

In alternativa alla gabbia, potranno essere predisposti appositi recinti con le stesse caratteristiche.

Per ogni animale tenuto all'esterno, la gabbia, oltre ad avere le caratteristiche riportate ai commi precedenti, dovrà essere posta in luogo riparato dalle intemperie e dalla luce diretta del sole, essere rialzata da terra, avere tettoia impermeabile e tre lati opportunamente schermati contro il vento.

### **Articolo 32**

#### **Detenzione Roditori domestici**

Caratteristiche delle gabbie:

1. Dimensioni abbastanza ampie da permettere agli animali di muoversi agevolmente e di giocare;
2. il pavimento della gabbia dovrà essere liscio senza presenza di griglie di nessun tipo;
3. poste in luogo luminoso, ben areato, al riparo da correnti d'aria e dalla luce diretta del sole, riparata dal freddo e dai rumori molesti, in un punto non isolato della casa;
4. all'interno: ciotola, beverino o raccoglitore per l'acqua, tubi e scatole di plastica e cartone in cui i roditori possono nascondersi, apposita tana e ruota per correre in plastica non grigliata;

La gabbia dovrà essere tenuta costantemente in buone condizioni igieniche.

### **Articolo 33**

#### **Detenzione Furetti**

Caratteristiche delle gabbie:

- a) Dimensioni abbastanza ampie da permettere agli animali di muoversi agevolmente e di giocare e comunque di dimensioni non inferiori a 70-80 cm per lato e 50-60 cm di altezza, (misure riferite ad una gabbia ad un piano e per coppia di furetti)
- b) il pavimento della gabbia dovrà essere liscio senza presenza di griglie di nessun tipo;
- c) poste in luogo luminoso, ben areato, al riparo da correnti d'aria e dalla luce diretta del sole, riparata dal freddo e dai rumori molesti, in un punto non isolato della casa;
- d) all'interno: ciotola, beverino o raccoglitore per l'acqua, tubi e scatole di plastica e cartone in cui i furetti possono nascondersi e apposito ricovero.

La gabbia dovrà essere tenuta costantemente in buone condizioni igieniche.

Ad ogni animale dovrà essere permesso di uscire dalla gabbia per almeno tre ore durante l'arco della giornata, avendo cura di vigilare sulla sua attività.

## **Titolo VI**

### **Articolo 34**

#### **Sanzioni**

1. All'inosservanza dell'obbligo di iscrizione all'anagrafe ed alla violazione dell'obbligo di cui all'art.10 comma 3 si applica la sanzione amministrativa da euro 86,00 a Euro 520,00. Si applica la sanzione da Euro 2.887,00 a Euro 17.325,00 qualora l'inosservanza riguardi cani, appartenenti a razze particolarmente aggressive individuate con il decreto di cui all'articolo 4, che possano essere utilizzati per i combattimenti.
2. Al medico veterinario libero professionista che invii la scheda oltre i termini di cui al comma 5 art. 10 , si applica la sanzione amministrativa da Euro 58,00 a Euro 347,00. La sanzione è raddoppiata nel caso di ritardo superiore ai trenta giorni.
3. Alle violazioni delle disposizioni di cui al comma 6 lettera a),b),c) dell'art. 10 si applica la sanzione amministrativa da Euro 86,00 a Euro 289,00. Alle violazioni riferite alla lettera d) del comma 6 dell'art.10, si applica la sanzione amministrativa da Euro 578,00 a euro 1.773,00.
4. Alle violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 9 *Abbandono di animali* della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 si applica la sanzione amministrativa da Euro 578,00 a euro 1.773,00.
5. A coloro che non rimuovono le deiezioni solide emesse dai propri animali nelle vie o in altri luoghi aperti al pubblico di cui art. 20 comma 2 si applica la sanzione amministrativa da Euro 58,00 a Euro 173,00.
6. A coloro che conducono cani nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico senza essere muniti di appositi dispositivi per la rimozione delle deiezioni solide dei propri animali di cui art. 20 comma 4, si applica la sanzione amministrativa da Euro 28,00 a Euro 173,00.
7. Le violazioni alle disposizioni della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 e del presente regolamento, salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo, sono punite con la sanzione amministrativa da Euro 173,00 a Euro 289,00.

## **Titolo VI**

### **Norme finali**

#### **Articolo 35**

#### **Incompatibilità e abrogazione di norme**

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

#### **Articolo 36**

#### **Casi non previsti dal presente regolamento**

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione: a) le leggi e i regolamenti nazionali, regionali e provinciali; b) lo Statuto comunale; c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili.

#### **Articolo 37**

## Rinvio

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

### Elenco della normativa di riferimento

- Ordinanza del Ministero della salute del 27 agosto 2004 "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani".
- Regolamento della Comunità europea n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia.
- L. n. 281 del 14 agosto 1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo".
- Codice penale artt. 544-bis/ter/quater/quinquies/sexies e 727.
- Codice della Strada artt. 169 e 170 sul trasporto di animali.
- D.P.R. n. 320 dell'8.2.1954, Regolamento di Polizia Veterinaria;
- Dichiarazione universale dei diritti degli animali proclamata a Bruxelles su iniziativa dell'UNESCO il 27.1.1978;
- Art. 3 del DPR 31.3.1979, che attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza sull'osservanza delle Leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico
- Legge Regione Abruzzo n.86 del 1999.
- Sentenza della Cassazione Civile – Sezione II – n. 12028 del 4.12.1993, in riferimento alla detenzione di animali in condominio;
- Sentenza della Corte Suprema di Cassazione – Sezione 5 Penale – n. 9556 del 13.8.1998, in riferimento alla mancanza di assistenza degli animali dal punto di vista sanitario;
- Sentenza della Corte Suprema di Cassazione – Sezione I Penale – n. 1109 del 9.12.1999, in riferimento al latrato notturno dei cani;
- art. 54 del D. Lgs. N. 267 del 18.8.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- Art. 925 – 2° comma - del Codice Civile “Animali mansuefatti”
- Art. 2052 del Codice Civile “Danno cagionato da animali”;
- Art. 727 Codice Penale, come modificato con la Legge 22.11.1993, n. 473, sul maltrattamento degli animali
- Artt. 500, 638 e 672 del Codice Penale;
- Artt. 70 e 129 della Legge di Pubblica Sicurezza;
- Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 14.5.2001 “Attuazione della Legge 14 agosto 1991, n. 281”;
- Ordinanza del Ministero della Salute del 24/12/ 2002 “Misure cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici”;
- Accordo “Stato-Regioni” sul benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6.02.2003.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.02.2003 “Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia degli animali da compagnia e pet-therapy”;
- Ordinanza del 9.9.2003 del Ministro della Salute sulla “Tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi”;
- Legge regionale 3 luglio 2000, n. 15

- Art. 1138 del codice civile “regolamenti di condominio”